Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Venerdì, 9 giugno 1933 - Anno XI** **Numero 134**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2091.
Modifiche allo statuto della Regia università di Milano. . . . Pag. 2410

1933

LEGGE 5 giugno 1933, n. 557.
Norme per le promozioni nella magistratura . . Pag. 2412

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 558.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del cacciasommergibile « Albatros » . . . . Pag. 2415

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1933.
Nomina di alcuni membri effettivi della Commissione speciale permanente per gli scambi con l'estero, la politica doganale e i trattati di commercio . . . . Pag. 2416

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Gorizia ad assorbire la Cassa rurale di Vipacco. . . . . Pag. 2416

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Cassa rurale depositi e prestiti « San Michele Arcangelo » di Novi di Modena per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656. Pag. 2416

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Caucana » di Santa Croce Camerina per l'esercizio del credito agrario . . . . Pag. 2417

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2417

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2419
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2420

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « S. Valentino » in provincia di Trento . . . . Pag. 2420
Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Bealera di Lavagna » in provincia di Cuneo . . . . Pag. 2420
Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Bealera degli Intersili » in provincia di Cuneo . . . . Pag. 2420
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio fra Todi ed Orte in provincia di Terni . . . Pag. 2420

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 4 posti di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari . . . . Pag. 2420

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2091.
Modifiche allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, 31 ottobre 1929, n. 2482, 30 ottobre 1930, n. 1845, e 22 ottobre 1931, n. 1552;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 34. — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti insegnamenti:

1. Lingua e letteratura italiana;
2. Filologia classica per il latino;
3. Filologia classica per il greco;
4. Storia comparata delle letterature neolatine;
5. Storia antica;
6. Storia medioevale e moderna;
7. Storia del Risorgimento italiano;
8. Filosofia;
9. Storia della filosofia;
10. Estetica;
11. Storia delle religioni e antichità classiche;
12. Pedagogia;
13. Linguistica;
14. Lingua e letteratura francese;
15. Lingua e letteratura inglese;
16. Lingua e letteratura tedesca;
17. Lingua e letteratura spagnola;
18. Geografia;
19. Paleografia e diplomatica;
20. Storia dell'arte medioevale e moderna;
21. Sanscrito e storia della civiltà indiana;
22. Storia della musica;
23. Archeologia;
24. Paleografia greca;
25. Letteratura russa;
26. Latino medioevale;
27. Lingue e letterature semitiche;
28. Epigrafia e papirologia greca.

Per alcune di dette materie possono essere tenute anche esercitazioni ».

Dopo il detto articolo è inserito il seguente modificandosi, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 35. — Sono istituiti e saranno regolati da disposizioni speciali i seminari di filologia classica, linguistica e filologia romanza, filosofia, storia moderna, letteratura italiana.

Il seminario di filologia classica è diviso in due corsi, uno preparatorio (lettorato di latino e di greco) e uno superiore regolato dai titolari delle materie ».

Art. 38 (già 37). — È sostituito dal seguente:

« Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere addetti dei lettori per l'insegnamento pratico ».

Art. 39 (già 38). — Nella disposizione di cui al n. 2 del primo comma le parole « di altri tre temi » sono sostituite con le parole « di altri due temi ».

Art. 40 (già 39). — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Gl'iscritti debbono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa d'iscrizione annuale . . .	L. 100
Sopratassa di diploma	» 75
Tassa di diploma	» 200 ».

Art. 44 (già 43). — I. La denominazione dell'insegnamento di « patologia generale e microbiologia (biennale) », di cui al n. 7, è modificata in quella di « patologia generale (biennale) »;

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 31. puericultura prenatale e postnatale (annuale);
32. microbiologia (annuale) ».

III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli studenti del sesto anno iscritti ai corsi di clinica medica e di clinica chirurgica potranno frequentare i corsi di visite cliniche, mediche e chirurgiche, presso le varie divisioni dell'Ospedale Maggiore ed il reparto di accettazione, secondo le norme che verranno di anno in anno stabilite dalla Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 46 (già 45). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame delle materie del secondo triennio, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia umana normale, di fisiologia e di patologia generale ».

Art. 56 (già 55). — È aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti devono pagare inoltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 59 (già 58). — La durata della Scuola di perfezionamento in urologia è portata da « due anni » a « tre anni ».

Art. 60 (già 59). — È sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze comprende i seguenti insegnamenti:

a) per il conseguimento della laurea in matematica applicata:

1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Istituzioni di analisi superiore;
4. Analisi superiore;
5. Geometria analitica e proiettiva;
6. Geometria descrittiva con applicazioni;
7. Istituzioni di geometria superiore;
8. Geometria superiore;
9. Meccanica razionale;
10. Istituzioni di fisica matematica;
11. Fisica matematica;
12. Matematiche complementari;
13. Matematica finanziaria e attuariale;
14. Fisica sperimentale;

15. Fisica teorica;
16. Fisica superiore;
17. Termotecnica;
18. Elettrotecnica generale;
19. Meccanica applicata alle costruzioni;
20. Astronomia;
21. Geodesia;
22. Chimica generale ed inorganica;
23. Chimica organica;
24. Chimica fisica;
25. Elettrochimica;
26. Geografia fisica e fisica terrestre;
27. Statistica;
28. Disegno di ornato e di architettura;

b) per il conseguimento della laurea in chimica industriale:

1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Geometria analitica e proiettiva;
4. Geometria descrittiva con applicazioni;
5. Meccanica razionale;
6. Corso speciale di matematiche;
7. Fisica sperimentale;
8. Fisica teorica;
9. Fisica superiore;
10. Termotecnica;
11. Disegno a mano libera;
12. Chimica generale ed inorganica;
13. Chimica organica;
14. Chimica industriale organica ed inorganica;
15. Chimica fisica;
16. Chimica biologica;
17. Chimica metallurgica e metallografia;
18. Chimica minerale e cristallografia;
19. Chimica agraria;
20. Elettrochimica;
21. Analisi chimica qualitativa;
22. Analisi chimica quantitativa industriale;
23. Materie coloranti e preparazioni organiche industriali;
24. Macchinario e costruzioni per industrie chimiche;
25. Batteriologia industriale;
26. Botanica;
27. Zoologia;
28. Mineralogia;
29. Geologia;
30. Petrografia;
31. Fisiologia;
32. Statistica;
33. Diritto industriale.

c) per il conseguimento della laurea in scienze naturali:

1. Corso speciale di matematiche;
2. Disegno a mano libera;
3. Fisica sperimentale;
4. Fisica superiore;
5. Chimica generale ed inorganica;
6. Chimica organica;
7. Chimica fisica;
8. Chimica agraria;
9. Elettrochimica;
10. Analisi chimica qualitativa;
11. Analisi chimica quantitativa;
12. Batteriologia industriale;
13. Botanica;
14. Zoologia;
15. Anatomia e fisiologia comparate;
16. Anatomia e fisiologia umana;
17. Biologia generale;
18. Mineralogia;
19. Geologia;
20. Petrografia;
21. Paleontologia;
22. Geografia generale;
23. Geografia fisica e fisica terrestre;
24. Fisiologia;
25. Patologia generale;
26. Patologia vegetale;
27. Termotecnica;
28. Statistica;

d) per il conseguimento della laurea in fisica applicata:

1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Istituzioni di analisi superiore;
4. Analisi superiore;
5. Geometria analitica e proiettiva;
6. Geometria descrittiva con applicazioni;
7. Istituzioni di geometria superiore;
8. Meccanica razionale;
9. Istituzioni di fisica matematica;
10. Fisica matematica;
11. Matematiche complementari;
12. Fisica sperimentale;
13. Fisica teorica;
14. Fisica superiore;
15. Termotecnica;
16. Elettrotecnica generale;
17. Astronomia;
18. Geodesia;
19. Chimica generale ed inorganica;
20. Chimica organica;
21. Chimica fisica;
22. Elettrochimica;
23. Analisi chimica qualitativa;
24. Mineralogia;
25. Geografia fisica e fisica terrestre;

e) per il conseguimento della laurea in matematica e fisica applicate:

gli stessi insegnamenti stabiliti per il conseguimento della laurea in fisica applicata, più quello di geometria superiore ».

Art. 62 (già 61). — Le parole « in almeno undici materie » sono sostituite con le parole « in almeno dodici materie ».

Art. 65 (già 64). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente dovrà, oltre alle esercitazioni annesse al corso biennale di fisica sperimentale, frequentare per due anni il laboratorio di fisica e per un anno due laboratori di materie di cui al precedente comma ».

Art. 66 (già 65). — Nell'ultimo comma le parole « per un anno » sono sostituite con le parole « per due anni ».

Art. 68 (già 67). — È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in matematica applicata, in scienze naturali, in chimica industriale, in fisica applicata e in matematica e fisica applicate (laurea mista) consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento tratto dalle materie indicate per il conseguimento della laurea richiesta, e trasmessa dal candidato al Preside della Facoltà venti giorni prima della prova d'esame, e di tre tesi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo studente ed un

professore della Facoltà e comunicato venti giorni prima dell'esame.

Per la laurea in chimica industriale la dissertazione scritta deve fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute in uno dei laboratori frequentati dallo studente; una delle tre tesi orali deve riguardare un tema di chimica industriale riferentesi ad una industria nota. La discussione deve essere preceduta da una prova pratica.

Per la laurea in scienze naturali ed in fisica applicata la dissertazione scritta deve possibilmente fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute in uno dei laboratori frequentati dallo studente ed essere preceduta da una prova pratica.

Per la laurea in matematica e fisica applicate, l'esame sarà preceduto da una prova scritta su argomento di matematica o di fisica attinenti ai programmi di concorso alle cattedre delle scuole medie ».

Art. 69 (già 68). — È sostituito dal seguente:

« Su l'ammissione di laureati ai corsi della Facoltà di scienze il Consiglio di Facoltà decide caso per caso ».

Art. 70 (già 69). — È sostituito dal seguente:

« Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

Analisi matematica;
Geometria;
Storia e critica della matematica;
Elementi di meccanica razionale.
Fisica sperimentale e teorica.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni ed esperienze.

Il corso della Scuola è annuale ».

Art. 71 (già 70). — È aggiunto il seguente comma:

« La tassa di diploma è di L. 200 ».

Art. 74 (già 73). — È sostituito dal seguente:

« Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in fisica, in fisica applicata, in matematica e fisica applicate, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria.

La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 400.

La tassa di diploma è di L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 117. — MANCINI.

LEGGE 5 giugno 1933, n. 557.
Norme per le promozioni nella magistratura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO.

Art. 1.

Le promozioni ai posti disponibili annualmente di consigliere di Corte di appello e parificati si conferiscono:

a) per quattro decimi dei posti in seguito a concorso per titoli;

b) per tre decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito distinto;

c) per un decimo ai primi pretori e pretori ugualmente dichiarati promovibili per merito distinto;

d) per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto e per merito vengono attribuite in seguito a scrutinio.

Qualora i vincitori del concorso, ovvero i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte di appello, non risultino in numero sufficiente per coprire le quote annuali di posti ad essi assegnate, le rispettive differenze vanno ad aumentare il numero dei posti da conferire ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto.

È abrogata la disposizione di cui alla parte prima dell'articolo 7 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

Art. 2.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non può partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano.

Il Ministro di grazia e giustizia può ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

Art. 3.

La presentazione dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti da parte dei concorrenti è regolata dalle norme stabilite nell'art. 129 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I lavori giudiziari di obbligo però devono riferirsi a non meno di due diversi periodi di tempo, che saranno indicati nell'avviso di concorso.

Art. 4.

Il concorso è giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima.

Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parità di voti ha la precedenza il più anziano.

Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che è trasmessa insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

Art. 5.

I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozione dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.

Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

Art. 6.

Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono altresì prendervi parte i primi pretori nonchè i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purchè provvisti di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

Art. 7.

Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti:

Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilità ad unanimità di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.

Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilità per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimità di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilità conseguiti.

A parità del numero dei voti si segue l'ordine di anzianità di ciascun magistrato.

Art. 8.

I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo che siano state ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi che saranno formati successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente.

Il magistrato che debba sottoporsi a nuovo scrutinio, ai sensi dell'art. 6, parte prima, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli sia confermata la precedente classificazione; in caso diverso, prende posto dopo i magistrati scrutinati anteriormente, che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità e lo stesso numero di voti.

È abrogato il disposto dell'art. 6, capoverso 1°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

Art. 9.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 5, capoverso 3°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianità.

Promozioni in Corte di cassazione.

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a quello delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione e nei gradi superiori.

Art. 11.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

Art. 12.

Il concorso è giudicato dalla prima sezione del Consiglio superiore della magistratura.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 13.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, osservato l'ordine della graduatoria.

GRADI DI PRIMO PRESIDENTE DI CORTE DI APPELLO E PARIFICATI.

Art. 14.

È ripristinato nella magistratura il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione.

Tale grado corrisponde al terzo grado gerarchico, secondo la vigente classificazione del personale dipendente dallo Stato.

Art. 15.

Il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno è conferito, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, scelti tra coloro che pel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, pei precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultino non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

Art. 16.

Il numero dei posti di ruolo di primo presidente di Corte di appello o parificati è fissato in 47, corrispondente a quello dei magistrati aventi funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificate, ai termini della tabella *B* allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, la cui annotazione (*a*) deve intendersi soppressa.

Resta correlativamente diminuito da 271 a 224 il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, stabilito nella predetta tabella.

Al terzo comma dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, modificato con l'art. 4 della legge 17 aprile 1927, n. 514, e con l'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, è sostituito il seguente:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza della presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».

Art. 17.

Le funzioni di direttore generale o di capo del personale del Ministero di grazia e giustizia sono esercitate da magistrati di grado 3° o 4° e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I magistrati di grado 3° incaricati delle predette funzioni non potranno superare il numero di quattro.

Il capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Fino a tutto l'anno 1935 le promozioni a tutti i posti vacanti di consigliere di Corte di appello e parificati saranno conferite ai giudici e sostituti procuratori del Re compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova formazione degli elenchi stessi, a cui si procederà: quanto all'elenco dei promovibili per merito distinto, collocando alternativamente tre magistrati che abbiano conseguito la qualifica ad unanimità di voti e due che la abbiano conseguita a maggioranza di voti; quanto all'elenco dei promovibili per merito, secondo le disposizioni dell'art. 7 della presente legge.

Le suddette promozioni saranno conferite per tre quarti dei posti annualmente disponibili ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e per un quarto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello sarà indetto entro il primo trimestre dell'anno 1935 e col 1° gennaio del 1936 le promozioni avranno luogo secondo le disposizioni ordinarie.

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indetto uno speciale concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, al quale potranno prendere parte esclusivamente i consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio.

Il concorso sarà indetto per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo nel grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati e nei gradi superiori.

Il concorso speciale sarà giudicato da una Commissione composta di sette membri, dei quali due aventi grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello o parificato e cinque aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà sufficiente la presenza di cinque membri.

Il più elevato in grado o il più anziano fra i magistrati di grado più elevato presiederà la Commissione.

Per lo svolgimento del concorso si applicheranno le disposizioni dell'art. 3 e dell'art. 4, capoverso 1° e seguenti, della presente legge.

Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collacamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Art. 20.

Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sarà indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo; in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.

Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.

I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.

Art. 21.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facoltà di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

Art. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magistrati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, nonchè i magistrati che abbiano militato nelle legioni fiumane, o invalidi per la causa nazionale, e coloro che sieno iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

Art. 23.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare non più di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessità dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 24.

Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Presso una sezione di tribunale non potrà prestare servizio più di un uditore con funzioni di giudice.

Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re è corrisposta un'indennità mensile di L. 900, salva la riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'art. 19, capoverso 1°, del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, i primi pretori e pretori possono, entro il periodo di un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, essere tramutati ad altra sede anche senza il loro consenso, per esigenze di servizio.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per la attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potrà altresì provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 558.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio del cacciasommergibile « Albatros ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cacciasommergibile da 348 tonnellate di dislocamento-base, in costruzione presso i Cantieri navali riuniti di Palermo, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato col nome di « Albatros ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 9. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 marzo 1933.
Nomina di alcuni membri effettivi della Commissione speciale permanente per gli scambi con l'estero, la politica doganale e i trattati di commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 27 novembre 1931, con cui venne istituita in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni la Commissione speciale permanente consultiva per gli scambi con l'estero, la politica doganale e i trattati di commercio;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al predetto decreto in relazione al R. decreto 9 gennaio 1933, n. 3, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni, ed al proprio decreto 16 gennaio 1933, sull'ordinamento interno dei servizi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Eugenio Anzillotti ed il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi sono confermati membri effettivi della Commissione speciale permanente per gli scambi con l'estero, la politica doganale e i trattati di commercio nella rispettiva qualità di direttore generale del commercio e di direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza.
Sono nominati membri effettivi della Commissione stessa:
il comm. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria;
il gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale.
Il comm. dott. Ivo Bagli, capo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero, è chiamato a far parte della Commissione a norma dell'art. 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908.

Art. 2.

È nominato segretario della Commissione il comm. Biagio Iannicelli, direttore di segreteria dei Servizi speciali delle corporazioni.

Roma, addì 9 marzo 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Gorizia ad assorbire la Cassa rurale di Vipacco.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Gorizia è autorizzata ad assorbire la Cassa rurale di Vipacco, sostituendosi nel comune stesso di Vipacco con una propria filiale, a condizione che nessun onere derivi da questa operazione alla Cassa di risparmio anzidetta e che i soci della Cassa rurale, in conformità di quanto hanno deliberato nell'assemblea del 26 marzo u. s., rilascino valida garanzia per le perdite già accertate e per quelle che eventualmente risultassero in seguito.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.
Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori della Cassa rurale depositi e prestiti « San Michele Arcangelo » di Novi di Modena per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerato che la Cassa rurale di depositi e prestiti « San Michele Arcangelo » di Novi di Modena (provincia di Modena) società in nome collettivo, ha contravvenuto all'obbligo dell'invio, nel termine prescritto, a questo Ministero ed all'Istituto di emissione dei propri bilanci regolarmente approvati;
Considerato che gli amministratori della Cassa stessa, signori Martinelli Giuseppe fu Berardo, presidente, Malavasi Desiderio fu Ambrogio e Martinelli Telesforo fu Pietro, consiglieri, Boccaletti Giuseppe fu Carlo, Contini Egidio fu Lucio e Sala Enrico fu Giovanni, sindaci, diffidati pel tramite di S. E. il prefetto di Modena ad ottemperare nel perentorio termine di un mese agli obblighi di legge verso l'Istituto di emissione e fornire a questo Ministero la prova degli effettuati adempimenti, hanno lasciato trascorrere il termine con-

cesso senza aver ottemperato alla richiesta e senza avere ad essa dato risposta;

Decreta:

Ai signori Martinelli Giuseppe fu Berardo, Malavasi Desiderio fu Ambrogio, Martinelli Telesforo fu Pietro, Boccaletti Giuseppe fu Carlo, Contini Egidio fu Lucio, Sala Enrico fu Giovanni è inflitta in solido la sanzione pecuniaria di L. 2000 (lire duemila) per inosservanza alle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, e senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni comminate dal Codice penale e dall'art. 7 della legge 4 giugno 1931, n. 660.

L'Intendenza di finanza di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Caucana » di Santa Croce Camerina per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cooperativa agricola « Caucana » di S. Croce Camerina venne autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con provvedimento della Sezione medesima in data 25 aprile 1929-VII, n. 175;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con nota 19 maggio 1933-XI, n. 8159;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cooperativa agricola « Caucana » di Santa Croce Camerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2205)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-225 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Savrin Giuseppina in Meden fu Francesco e della fu Miscig Rosa, nata a Mernicco il 25 maggio 1891 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Saurin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1262)

N. 50-864 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Giuseppe di Giovanni e di Cescut Maria, nato a Savogna il 22 luglio 1876 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Anna di Giuseppe Mucic, nata a S. Andrea il 18 luglio 1875, moglie;
Mozetic Carlo, nato a Savogna il 19 luglio 1902, figlio;
Mozetic Angelo, nato a Savogna il 5 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1263)

N. 50-865 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Angelo di Giuseppe e di Cotar Giuseppina, nato a Merna il 21 agosto 1873 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Luigia di Andrea Frandolic, nata a Rupa il 17 giugno 1886, moglie;
Mozetic Giovanni, nato a Merna il 30 novembre 1910, figlio;
Mozetic Efremo, nato a Merna il 31 gennaio 1908, figlio;
Mozetic Emilia, nata a Merna il 2 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1264)

N. 50-234 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Orsola in Scapin fu Giuseppe e della fu Furlan Maria, nata a Vipacco il 21 novembre 1855 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1265)

N. 50-187 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savrin Giovanni fu Francesco e della fu Benedettig Rosa, nato a Cosbana il 14 giugno 1856 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Saurin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savrin Rosa fu Antonio Domenis, nato a S. Pietro al Natisone il 12 giugno 1862, moglie;
Savrin Antonio, nato a Mernicco il 6 agosto 1894, figlio;
Savrin Maria di Luigi Battistig, nata a S. Pietro al Natisone il 15 luglio 1895, nuora;
Savrin Pietro di Antonio, nato a Cosbana il 24 settembre 1924, nipote;
Savrin Angelo di Antonio, nato a Mernicco il 7 novembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1266)

N. 50-1068 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Boskin Carolina in Mosetti di Antonio e della fu Komel Caterina, nata a Gorizia il 24 settembre 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boschin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 · Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1267)

N. 50-1067 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistig Maria in Saurin di Luigi e di Specogna Maria, nata a S. Pietro al Natisone il 15 luglio 1895 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 novembre 1932 · Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1268)

N. 50-213 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin ved. Teresa nata Franetic fu Matteo e di Renar Maria, nata a Senosecchia-Potoce il 12 ottobre 1870 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giovanna fu Lorenzo, nata a Urabice il 2 luglio 1898, figlia;

Skapin Giuseppe fu Lorenzo, nato a Urabice il 24 febbraio 1900, figlio;

Skapin Maria fu Lorenzo, nata a Urabice il 18 febbraio 1906, figlia;

Skapin Francesco fu Lorenzo, nato a Urabice il 24 settembre 1910, figlio;

Skapin Vida-Vittoria di Skapin Giovanna, nata a Urabice il 13 giugno 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 · Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 128.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.10
Inghilterra (Sterlina)	65.20
Francia (Franco)	75.75
Svizzera (Franco)	372.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.686
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.50
Cecoslovacchia (Corona)	57.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.92
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.33
Olanda (Fiorino)	7.745
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.87
Svezia (Corona)	3.36

Turchia (Lira turca)	..
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.80
Id. 3,50 % (1902)	77.025
Id. 3 % lordo	54.35
Consolidato 5 %	87.525
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	102.475
Id. id. id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 343.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 — Data: 16 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Sapienza Francesco fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2012)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « S. Valentino » in provincia di Trento.

Con R. decreto 6 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « S. Valentino », con sede in Vezzano, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 117 Ditte, con un comprensorio di ettari 56.38.58, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Padergnone, frazione di Vezzano, il 22 gennaio 1933 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2207)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Bealera di Lavagna » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 6 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Bealera di Lavagna », con sede in Mondovì, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 40 Ditte, con un comprensorio di ettari 34.28.14, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Mondovì il 25 settembre 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2208)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Bealera degli Intersili » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 30 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo, registro n. 9, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Bealera degli Intersili », con sede in Marmora, provincia di Cuneo.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 26 Ditte, con un comprensorio di ettari 48.48, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Marmora il 29 maggio 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2201)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del territorio fra Todi ed Orte in provincia di Terni.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto n. 2934 del 21 maggio 1933, ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica del territorio fra Todi ed Orte (provincia di Terni), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 29 giugno 1932, apportandovi alcune modifiche per armonizzarlo con le disposizioni della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(2200)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 4 posti di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1933, n. 867;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933 registrato alla Corte dei conti il 24 detto, registro 1, foglio 313, col quale venne indetto un concorso per titoli scientifici e pratici per il conferimento di 4 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno;
Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 marzo 1933 registrato alla Corte dei conti il 28 detto;
Veduta la tabella di classificazione dei dichiarati idonei al concorso e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 4 posti di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari:

1. Soricelli Filippo
2. Liccione Rodolfo
3. Romano Giuseppe
4. Eustacchi Adelelmo

I seguenti altri sono dichiarati idonei fuori concorso nell'ordine seguente:

1. Bonomolo Antonino
2. Mondio Ubaldo
3. Cristini Renato
4. Gaetano Raffaele
5. Scorcu Antonio
6. Tritto Nunzio

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(2221)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.